



UNIPOL KM&SERVIZI **Monopattini elettrici**

Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli

Gentile Cliente
alleghiamo i seguenti documenti:

- **DIP DANNI (Documento informativo precontrattuale danni)**
- **DIP AGGIUNTIVO R.C. AUTO (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto)**
- **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE** comprensive di Glossario (redatte in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti)
- **INFORMATIVA PRIVACY**

Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli dei Monopattini elettrici

Documento informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni

Compagnia: Unipol Assicurazioni S.p.A. Prodotto: "Unipol Km&Servizi Monopattini elettrici"

Unipol Assicurazioni S.p.A., C.F.: 00284160371 e P.IVA: 03740811207 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046, Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al n. 1.00183.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private dei monopattini elettrici.



Che cosa è assicurato?

Unipol Assicurazioni S.p.A. (di seguito Unipol) risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (cosiddetto "massimale").

Per la garanzia R.C.A. la legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.450.000 per danni alle persone ed € 1.300.000 per danni alle cose indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.

In particolare, sono assicurati i danni causati:

- ✓ a terzi dalla circolazione del veicolo;
- ✓ alla sede stradale.



Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose;
- ✗ il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- ✗ i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
- ✗ se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.

Non sono inoltre assicurate le seguenti tipologie di rischio:

- ✗ danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- ✗ dolo del contraente, dell'assicurato o del conducente.



Ci sono limiti di copertura?

Unipol, per l'R.C.A., ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) nei casi seguenti:

- ! se il conducente non può condurre il veicolo a norma delle disposizioni in vigore;
- ! se i requisiti e le caratteristiche tecnico - costruttive del veicolo non sono conformi alle disposizioni in vigore;
- ! se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni che ne disciplinano l'utilizzo ai sensi della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160;
- ! se non sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti ai sensi di legge per la richiesta, rilascio del Contrassegno identificativo;
- ! veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato;
- ! danni subiti dai terzi trasportati;
- ! danni causati durante la ricarica del veicolo con dispositivi diversi da quelli originali in dotazione forniti dal costruttore.

Unipol ha inoltre diritto a recuperare dal contraente e dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) nei casi seguenti:

- ! inadempimento colposo o doloso dell'obbligo di avviso di sinistro come previsto dall'articolo 1915 del Codice civile;
- ! somme liquidate ai terzi danneggiati in conseguenza della mancata distruzione del certificato di assicurazione e Carta Verde relativi ad una polizza sospesa o che abbia cessato di avere validità.

Alla copertura assicurativa offerta dal contratto è applicata per ogni sinistro la franchigia (espressa in cifra fissa) indicata in scheda di polizza.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione R.C.A. vale in Italia, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati dell'Unione Europea, nonché nel territorio di Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco e Svizzera.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Nel corso del contratto devi comunicare tempestivamente i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenze, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte di Unipol, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati. In caso di sinistro devi denunciare l'accaduto.



Quando e come devo pagare?

Il premio, o la prima rata di premio, deve essere pagato alla consegna della polizza ed è comprensivo di imposte e contributo al servizio sanitario nazionale. In tal caso la rata successiva alla prima (prevista per la polizza di durata di un anno più frazione) deve essere pagata entro la scadenza stabilita con il rilascio di quietanza che dovrà indicare la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito presso l'agenzia/punto vendita ai quali è assegnato il contratto e può essere effettuato tramite:

- assegni bancari, postali o circolari intestati all'agenzia/punto di vendita nella sua specifica qualità oppure a Unipol;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l'agenzia/punto di vendita nella sua specifica qualità oppure Unipol;
- denaro contante, nei limiti previsti dalla Legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione di norma ha durata annuale ed ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se la rata successiva di premio (prevista per la polizza di durata di un anno più frazione) non viene pagata alla scadenza pattuita, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza di rata e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

L'assicurazione è operante fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza di annualità.

Puoi sospendere temporaneamente l'assicurazione, ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non può essere tacitamente rinnovato e termina alla scadenza annuale senza obbligo di disdetta.

Puoi risolvere il contratto in corso d'anno in qualsiasi momento, nei casi di vendita del veicolo, consegna in conto vendita, furto, rapina, appropriazione indebita, demolizione o esportazione definitiva all'estero, veicolo non idoneo all'uso come mezzo di trasporto o divieto d'uso del veicolo in forza di una misura adottata dall'autorità competente. In questi casi il Contraente ha diritto di ottenere la restituzione del premio pagato e non goduto, al netto delle imposte versate e del SSN, che restano a suo carico.

Nei casi predetti, la Società rimborsa il premio netto pagato e non goduto a decorrere dalla data di sospensione nel caso si tratti di risoluzione di polizza sospesa.

Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli dei Monopattini elettrici

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto (DIP Aggiuntivo R.C. Auto)

Unipol Assicurazioni S.p.A. - Prodotto: Unipol Km&Servizi Monopattini elettrici - Data: 16/07/2026

Il presente DIP Aggiuntivo R.C. Auto è l'ultima versione disponibile pubblicata

Scopo - Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società - Unipol Assicurazioni S.p.A., in breve Unipol S.p.A., sede Legale in Italia, Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna; tel. +39 051.5077111; sito internet: www.unipol.it; e-mail: info-danni@unipol.it, PEC: unipol@pec.unipol.it; Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol, Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183. Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2025, il patrimonio netto dell'Impresa è pari a € 8.082,27 milioni e il risultato economico di esercizio risulta pari a € 1.640,24 milioni. L'indice di solvibilità relativo all'esercizio 2025 è pari a 2,89 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. La Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria dell'impresa (SFCR), è disponibile sul sito www.unipol.it.

Al contratto si applica la legge italiana.

PRODOTTO



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni nella Sezione "Ci sono limiti di copertura?", Unipol Assicurazioni ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa):

- ! se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni che ne disciplinano l'utilizzo ai sensi della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160, con riferimento al comma 75-decies (trasporto di oggetti e/o animali, traino di veicoli, traino da veicoli, conduzione animali), 75-undecies (circolazione su marciapiedi o contromano), 75-terdecies (circolazione su strade diverse da quelle urbane con limite di velocità fino a 50 km/h), 75-quinquiesdecies (sosta su marciapiedi, per quei casi dove non è consentita);
- ! per i danni causati dalla circolazione in violazione a gli obblighi previsti dalla predetta Legge del 27 dicembre 2019, n. 160, con riferimento al comma 75-sexies (dispositivi di illuminazione non accesi e/o mal funzionanti nei casi prescritti), 75-septies (assenza del giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità quando obbligatori), 75-duodecies (utilizzo di braccia e mani in modo non conforme alle prescrizioni normative), 75-quaterdecies (velocità superiore a 6 km/h in aree pedonali, superiore a 20 km/h in tutti gli altri casi).



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto Unipol KM&Servizi Monopattini elettrici è rivolto a tutte le persone fisiche e giuridiche proprietarie e utilizzatrici di monopattini elettrici che intendono tutelarsi per i danni che potrebbero derivare a terzi dalla circolazione del singolo veicolo assicurato.



Quali costi devo sostenere?

Costi intermediazione: la quota percepita in media dall'intermediario è pari al 12,3% del premio netto di polizza.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: Unipol Assicurazioni S.p.A. - Customer Advocacy - Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 - San Donato Milanese - (MI); Fax: 02.51815353; e-mail: reclami@unipol.it , oppure utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito www.unipol.it . I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela. Ricevuto il reclamo, la funzione Customer Advocacy deve fornire il riscontro nel termine massimo di 45 giorni (60, se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente o dell'intermediario a titolo accessorio e relativi dipendenti e collaboratori.) Ulteriori informazioni sui reclami riguardanti il comportamento degli intermediari sono consultabili sul sito www.unipol.it
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, Fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it anche con il modello ivi disponibile.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. Condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Unipol. Condizione di procedibilità della domanda giudiziale di risarcimento dei danni da circolazione.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- Procedura di conciliazione paritetica: per controversie relative a sinistri R.C.A. la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000,00, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet di Unipol www.unipol.it. - Liti transfrontaliere: reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Trattamento fiscale: l'aliquota d'imposta attualmente in vigore per la R.C.A. è del 12,50%. Detrazione fiscale: non prevista. Tassazione delle prestazioni assicurate: non prevista.
--	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE). PERTANTO, DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (PER PAGARE IL PREMIO ASSICURATIVO SUCCESSIVO AL PRIMO, CAMBIARE IL METODO DI PAGAMENTO INIZIALMENTE SCELTO, RICHIEDERE LA SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO, APRIRE IL SINISTRO, RICHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO E LA MODIFICA DEI PROPRI DATI PERSONALI).

UNIPOL KM&SERVIZI

Monopattini elettrici

Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
COMPRESIVE DI GLOSSARIO**

Modello SI / 09050 / C04 / 00000 / C - Ed. 16 / 07 / 2026

Documento redatto in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti.

GLOSSARIO	1 di 32
1. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	4 di 32
2. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.)	12 di 32
3. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	20 di 32
PRINCIPALI NORME DI LEGGE	23 di 32
NUMERI E RIFERIMENTI UTILI	31 di 32

Che cosa sono i box di consultazione?

I box di consultazione sono degli appositi spazi contrassegnati da simboli, facilmente individuabili all'interno delle condizioni contrattuali. In essi sono indicati: risposte in caso di dubbi o indicazioni da seguire in caso di necessità , punti su cui porre particolare attenzione , recapiti a cui rivolgersi .

È bene precisare che tali spazi non hanno alcun valore contrattuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una esemplificazione. Per questo è bene quindi porre, sempre, la dovuta attenzione alle condizioni a cui si riferiscono.

I seguenti termini - cui le parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito - integrano a tutti gli effetti il contratto.

Appropriazione indebita: appropriazione della cosa assicurata del legittimo *Proprietario* della quale l'autore del reato, perpetrato al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri, è già in possesso.

Assicurato: per la garanzia RC Auto è la persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto.

Assicurazione: contratto di *Assicurazione*, come definito dall'articolo 1882 del Codice civile, e/o la garanzia prestata con il contratto.

Attestazione o Attestato (Attestazione sullo stato del rischio): documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.

Avente diritto: la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'Attestazione (*Contraente*, ovvero, qualora diverso, il *Proprietario* del *Veicolo*, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il *Locatario* nel caso di locazione operativa o finanziaria).

Banca Dati Ania: il database Ania (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici) contenente le informazioni di ogni *Veicolo* assicurato in Italia per la Responsabilità civile Auto, quali:

- storico delle coperture assicurative;
- storico degli Attestati.

Carta Verde: certificato internazionale di Assicurazione che estende la copertura assicurativa RC Auto alla circolazione del *Veicolo* negli Stati esteri per i quali è rilasciata (Paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale inter-Bureaux). Tale documento:

- attesta l'esistenza di una valida ed efficace *Assicurazione* R.C.A. nei Paesi di origine;
- adegua automaticamente l'*Assicurazione* R.C.A. stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri Paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati.

Codice (Codice delle assicurazioni private): il decreto legislativo n° 209 del 7 settembre 2005.

CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici): società per azioni controllata totalmente dal Ministero dell'economia e delle finanze che gestisce alcuni servizi di pubblico interesse, tra cui quelli assicurativi, su concessione del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Contraente: la persona fisica o giuridica, anche diversa dall'*Assicurato*, che stipula il contratto di *Assicurazione*, assumendosene i relativi obblighi, tra i quali è preminente quello di pagare il *Premio*.

Contrassegno identificativo: il contrassegno identificativo dei monopattini elettrici le cui caratteristiche sono definite dal decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione 27 giugno 2025, n. 210.

Ebbrezza alcolica: condizione di alterazione conseguente all'uso di bevande alcoliche, come previsto dagli articoli 186, 186 - bis del Nuovo Codice della Strada.

Effetto: data in cui acquistano efficacia le garanzie prestate.

Franchigia: parte del *Risarcimento* dei danni causati a *Terzi* dalla circolazione del *Veicolo*, espressa in cifre, che rimane a carico del *Contraente* e dell'*Assicurato*, in solido tra loro, per ogni *Sinistro*.

Furto: sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene, perpetrata al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope: guida in stato di alterazione psicofisica conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, come previsto dall'articolo 187 del Nuovo Codice della Strada.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

Massimale: il limite massimo dell'esposizione dell'assicuratore nell'*Assicurazione* di Responsabilità Civile.

Nucleo familiare: persone indicate nel certificato dello Stato di Famiglia dell'*Assicurato*, purché rispetto all'*Assicurato* stesso risultino familiari appartenenti alle seguenti categorie:

- il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio;
- gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi;
- gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado.

Periodo di osservazione: in caso di *Veicolo* assicurato per la prima annualità, inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa del contratto. Per le annualità successive, il *Periodo di osservazione* inizia 60 giorni prima della decorrenza contrattuale e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

Piattaforma: la piattaforma telematica istituita presso il centro elaborazione dati della direzione generale per la motorizzazione che viene utilizzata per la richiesta e il rilascio dei *Contrassegni identificativi* dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.

Polizza: documento probatorio del contratto di *Assicurazione*, ai sensi dell'articolo 1888 del Codice civile.

Premio: somma dovuta dal *Contraente* alla *Società* quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta. Si intende come *Premio netto* l'importo depurato dell'imposta sulle assicurazioni e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

Proprietario del Veicolo: soggetto (persona fisica o giuridica) il cui codice fiscale/partita iva è associato al *Contrassegno identificativo* apposto sul *Veicolo*.

Rapina: l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a colui che la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Regolamenti: complesso delle norme attuative del Codice.

Responsabilità minoritaria: è quella attribuita in misura marginale/inferiore ai conducenti dei *Veicoli* coinvolti nel *Sinistro*. La "*Responsabilità minoritaria*" non dà luogo all'applicazione del *malus*.

Responsabilità paritaria: è quella attribuita in pari misura ai conducenti dei *Veicoli* coinvolti nel *Sinistro*. La "*Responsabilità paritaria*" dà luogo ad annotazione della percentuale di responsabilità nell'*Attestato di rischio*.

Responsabilità paritaria cumulata: è quella cumulata per più *Sinistri* in cui vi sia la *Responsabilità paritaria* del conducente del *Veicolo* assicurato nel quinquennio di osservazione della sinistrosità. La "*Responsabilità paritaria cumulata*" pari almeno al 51% dà luogo all'applicazione del *malus*.

Responsabilità principale: è quella attribuita in misura prevalente ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel *Sinistro*. La "*Responsabilità principale*" dà luogo ad annotazione nell'*Attestato di rischio* ed applicazione del *malus*, successivamente al pagamento del *Sinistro*.

Risarcimento: importo dovuto dalla *Società* ai *Terzi* in caso di *Sinistro* al netto di eventuali *Franchigie*, se pattuite.

Rivalsa: diritto che ha la *Società* di recuperare, nei confronti del *Contraente* o degli *Assicurati*, le somme che abbia dovuto pagare a *Terzi*, in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto o di clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'*Assicurato* al *Risarcimento* del danno.

Sinistro: verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*Assicurazione*.

Società: Unipol Assicurazioni S.p.A., vale a dire la Compagnia di Assicurazioni che presta le garanzie stabilite nel contratto.

Tariffa: insieme dei *Premi* e delle norme inerenti le diverse tipologie di rischio.

Terzi: coloro che vengono definiti come tali dall'articolo 129 del Codice.

Veicolo: il monopattino elettrico, quale veicolo a due assi con un solo motore elettrico, dotato di manubrio e non dotato di sedile, di cui ai commi 75 e seguenti della legge n. 160/2019.

Condizioni valide per tutte le garanzie fatto salvo quanto diversamente specificato.

Quando comincia la copertura e quando finisce

Art. 1.1 - Durata del contratto

Il *Contratto* ha la durata di un anno o, su richiesta del *Contraente*, di un anno più frazione.

Si risolve automaticamente alla sua scadenza e non può esser tacitamente rinnovato.

Nel caso di durata di un anno più frazione, la frazione di anno costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale la *Tariffa* che verrà applicata continuerà ad essere quella in vigore sul contratto.

L'*Assicurazione* ha *Effetto* dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in *Polizza* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati; altrimenti ha *Effetto* dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il *Contraente* non paga la rata successiva di *Premio* (prevista per la *Polizza* di durata di un anno più frazione), l'*Assicurazione* resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. L'*Assicurazione* riprende *Effetto* dalle ore 24 del giorno del pagamento.

L'*Assicurazione* è operante fino all'ora ed alla data di *Effetto* del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità (articolo 170 bis del Codice). Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di un altro e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno.

Quando e come devo pagare

Art. 1.2 - Determinazione del *Premio*¹ e delle Condizioni di assicurazione

Al contratto si applicano la *Tariffa* e le Condizioni di assicurazione in vigore al momento della decorrenza di *Polizza*.

Il *Premio* è determinato in base ai dati riportati sulla *Polizza* con riferimento al *Veicolo* ed al suo utilizzo, al *Proprietario* dello stesso ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla *Polizza* stessa, nonché al contenuto dell'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità.

Art. 1.3 - Pagamento del *Premio*²

Il *Premio*, o la prima rata di *Premio*, deve essere pagato alla consegna della *Polizza*.

1 Cos'è e come si calcola il *Premio*?

Il *Premio* di *Polizza* è il "prezzo" che occorre pagare alla Società per attivare la copertura assicurativa sottoscritta. Esso viene determinato, al momento della sottoscrizione del contratto, sulla base della *Tariffa* in vigore in quel momento, ossia sulla base dei parametri di "rischio" presi in considerazione per il suo calcolo (tipologia di *Veicolo*, utilizzo, età e residenza del *Proprietario*, ecc.). Proprio per questo chi sottoscrive il contratto è tenuto a segnalare successivamente alla Società ogni variazione ai dati inseriti (ad esempio il cambio di residenza).



2 NOTA BENE!

Il pagamento, salvo accordi particolari, deve sempre essere effettuato in Agenzia/Punto Vendita ad essa collegata. In nessun altro caso persone diverse dal personale di Agenzia/Punto Vendita possono richiedere il versamento di somme di denaro.



La rata successiva di *Premio* (prevista per la *Polizza* di durata di un anno più frazione) deve essere pagata alla scadenza pattuita contro il rilascio di quietanza che dovrà indicare la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il *Premio*.

In caso di mancato pagamento della rata successiva di *Premio*, l'*Assicurazione* resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza, fermo il diritto della *Società* al pagamento dei *Premi* scaduti, come previsto dall'articolo 1901 del Codice civile. L'*Assicurazione* riprenderà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del *Premio* arretrato. Il pagamento deve essere eseguito presso l'Agenzia/Punto Vendita ai quali è assegnato il contratto, autorizzati a rilasciare il certificato di assicurazione e la *Carta Verde* previsti dalle disposizioni in vigore o, se ciò non risulti possibile, con le diverse modalità concordate con la *Società*.

Il pagamento del *Premio* può essere effettuato dal *Contraente* tramite:

- assegni bancari, postali o circolari intestati all'Agenzia/Punto Vendita nella sua specifica qualità oppure alla *Società*;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l'Agenzia/Punto Vendita nella sua specifica qualità oppure la *Società*;
- denaro contante, nei limiti e con le modalità previsti dall'articolo 49 del D.Lgs. 231/07.

Il pagamento del *Premio* con assegno viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine del titolo. È fatto salvo, qualora l'assegno non venga pagato, il disposto dell'articolo 1901 del Codice civile che disciplina il caso di mancato pagamento del *Premio*.

Art. 1.4 - Sostituzione del contratto e conguaglio del *Premio*

In tutti i casi in cui il contratto venga sostituito, ferma restando la sua scadenza contrattuale, si procederà all'eventuale conguaglio rispetto al *Premio* pagato e non goduto della *Polizza* sostituita.

Che obblighi ho

Art. 1.5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Per la stipulazione del contratto, il *Contraente* è tenuto ad esibire la documentazione che certifichi l'esistente associazione - in *Piattaforma* - tra il *Proprietario* e il *Contrassegno identificativo*.

La *Società* presta la copertura assicurativa sulla base delle circostanze del Rischio dichiarate dal *Contraente* al momento della stipula del contratto. Se la dichiarazione non è corretta, in quanto caratterizzata da informazioni errate o incomplete, la *Società* può essere indotta a sottovalutare il rischio che, diversamente, avrebbe giudicato non assicurabile o assicurabile a condizioni di *Premio* più alte. In questo caso, se il *Contraente* rilascia dichiarazioni erranee o incomplete con coscienza e volontà - o se lo fa anche solo con colpa grave - la *Società* può esercitare il diritto di *Rivalsa* per i danni pagati ai *Terzi* o rifiutare il pagamento del *Sinistro* e chiedere l'annullamento del contratto. Se invece il *Contraente* ha agito senza dolo o colpa grave, la *Società* può esercitare il diritto di *Rivalsa* per i danni pagati ai *Terzi* in proporzione al minor *Premio* percepito e può recedere dal contratto.

Inoltre, il *Contraente* deve comunicare immediatamente alla *Società* eventuali variazioni intervenute dopo la stipula del contratto. In caso di variazioni non comunicate che determinano un aggravamento del rischio, la *Società* può esercitare il diritto di *Rivalsa* per i danni pagati ai *Terzi* o rifiutare il pagamento del *Sinistro*. In questo caso l'*Assicurazione* termina come previsto dall'articolo 1898 del Codice civile.

Variazioni contrattuali

Art. 1.6 - Trasferimento della proprietà del Veicolo e consegna in Conto vendita

Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla Società il trasferimento di proprietà del Veicolo o la consegna in Conto vendita.

Art. 1.6.1 - Trasferimento della proprietà del Veicolo³

In questo caso, previa presentazione di una dichiarazione⁴ scritta di avvenuta vendita del Veicolo (sostitutiva dell'atto di notorietà) e di idonea documentazione comprovante la cancellazione del Contrassegno identificativo tramite la Piattaforma, è possibile richiedere la sospensione in corso di contratto ai sensi dell'Art. 1.11 delle Condizioni di assicurazione, o a scelta irrevocabile dell'alienante adottare una delle seguenti soluzioni:

a) Sostituzione con altro Veicolo

L'alienante può chiedere che il contratto, stipulato per il Veicolo alienato, sia reso valido per un altro Veicolo di sua proprietà (su cui sia apposto ai sensi di legge un altro Contrassegno identificativo a lui associato in Piattaforma) o del coniuge in comunione dei beni (su cui sia apposto ai sensi di legge un altro Contrassegno identificativo a quest'ultimo associato in Piattaforma).

In tal caso la Società procederà per il nuovo Veicolo all'emissione di un nuovo contratto, in sostituzione di quello in essere, previo eventuale conguaglio del Premio.

b) Cessione del contratto

L'alienante può chiedere che il contratto stipulato per il Veicolo alienato venga ceduto all'acquirente, purché quest'ultimo abbia provveduto ad apporre - ai sensi di legge - sul veicolo stesso un altro Contrassegno identificativo a lui associato in Piattaforma.

In tal caso è tenuto a darne immediata comunicazione all'acquirente ed alla Società; la Società prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice.

Il cedente è tenuto al pagamento del Premio fino al momento in cui darà la comunicazione alla Società.

3 Se vendo il Veicolo posso riutilizzare il contratto per un altro Veicolo?

Se si ha intenzione di vendere il monopattino elettrico occorre innanzitutto darne tempestiva informazione Agenzia/Punto Vendita dove è stato stipulato il contratto che fornirà tutte le informazioni utili sulla documentazione da consegnare.

Il contratto, a questo punto, potrà essere ancora utilizzato applicando una delle opzioni possibili a disposizione:

- cederlo, così come il monopattino elettrico, al nuovo acquirente;
- assicurare un nuovo monopattino elettrico con la medesima proprietà del precedente o di proprietà del coniuge in comunione dei beni;
- risolverlo, riscuotendo la parte di Premio netto pagata ma non goduta, se non si ha intenzione di acquistare un altro monopattino elettrico o si voglia assicurarsi altrove.

NOTA BENE!

In caso di indecisioni sul "cosa fare", è anche possibile sospendere il contratto

4 Se vendo il Veicolo, con quale modalità devo dichiarare l'evento alla Società?

In tal caso è necessario comunicare la vendita del Veicolo, tramite la compilazione dello specifico "Modello di variazione del rischio monopattino elettrico" disponibile presso la propria Agenzia/Punto Vendita.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza.

La garanzia prestata rimarrà comunque operante fino alla data di *Effetto* del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza stessa.

Per l'*Assicurazione* dello stesso *Veicolo* il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

c) Risoluzione del contratto

L'alienante può chiedere la risoluzione del contratto stipulato per il *Veicolo* alienato. In tal caso la *Società* provvede alla risoluzione del contratto, nonché al rimborso del *Premio* netto pagato e non goduto a decorrere dalla data di avvenuta consegna della documentazione predetta all'Agenzia/Punto Vendita o dalla data di sospensione nel caso si tratti di contratto sospeso.

Art. 1.6.2 - Consegna in Conto vendita

Se il *Veicolo* viene consegnato in conto vendita, il *Contraente*, previa presentazione di idonea documentazione rilasciata da un operatore professionale del settore e idonea documentazione comprovante la cancellazione del *Contrassegno identificativo* tramite la *Piattaforma*, può richiedere la sospensione in corso di contratto ai sensi dell'Art. 1.11 delle Condizioni di assicurazione, oppure adottare una delle seguenti soluzioni:

a) Sostituzione con altro *Veicolo*

Il contratto viene reso valido su altro *Veicolo*, purché tale *Veicolo* appartenga allo stesso *Proprietario* (su cui sia apposto ai sensi di legge un altro *Contrassegno identificativo* a lui associato in *Piattaforma*) o al coniuge in comunione dei beni (su cui sia apposto ai sensi di legge un altro *Contrassegno identificativo* a quest'ultimo associato in *Piattaforma*).

In tal caso la *Società* emette per il nuovo *Veicolo* una nuova *Polizza*, in sostituzione di quella in essere, ed effettua l'eventuale conguaglio del *Premio*.

b) Risoluzione del contratto

La *Società* provvede alla risoluzione del contratto e rimborsa il *Premio* netto pagato e non goduto a decorrere dalla data della consegna in conto vendita risultante dalla documentazione predetta o dalla data di sospensione nel caso si tratti di contratto sospeso.

Art. 1.7 - Cessazione del rischio per demolizione o esportazione definitiva all'estero

Nel caso di cessazione del rischio a causa di demolizione o di esportazione definitiva all'estero del *Veicolo*, il *Contraente* è tenuto a darne comunicazione alla *Società*.

In entrambi i casi, il *Contraente*, previa presentazione di una dichiarazione⁵ scritta di avvenuta demolizione o esportazione definitiva all'estero del *Veicolo* (sostitutiva dell'atto di notorietà) e di idonea documentazione comprovante la cancellazione del *Contrassegno identificativo* tramite la *Piattaforma*, può richiedere la sospensione in corso di contratto ai sensi dell'Art. 1.11 delle Condizioni di assicurazione, oppure adottare una delle seguenti soluzioni:

a) Sostituzione con altro *Veicolo*

Il contratto viene reso valido per un altro *Veicolo* appartenente allo stesso *Proprietario* (su cui

5 Se demolisco o esporto definitivamente all'estero il *Veicolo*, con quale modalità devo dichiarare l'evento alla *Società*?

In tal caso è necessario comunicare la demolizione o l'esportazione definitiva all'estero del *Veicolo*, tramite la compilazione dello specifico "Modello di variazione del rischio monopattino elettrico" disponibile presso la propria Agenzia/Punto Vendita.



sia apposto ai sensi di legge un altro *Contrassegno identificativo* a lui associato in *Piattaforma*) o al coniuge in comunione dei beni (su cui sia apposto ai sensi di legge un altro *Contrassegno identificativo* a quest'ultimo associato in *Piattaforma*).

In tal caso la *Società* emette per il nuovo *Veicolo* una nuova *Polizza*, in sostituzione di quella in essere, ed effettua l'eventuale conguaglio del *Premio*.

b) Risoluzione del contratto

La *Società* provvede alla risoluzione del contratto e rimborsa il *Premio* netto pagato e non goduto a partire dalla data di avvenuta consegna della documentazione predetta all'Agenzia/Punto Vendita o dalla data di sospensione nel caso si tratti di contratto sospeso.

Art. 1.8 - Inidoneità del *Veicolo* o divieto all'uso in forza di una misura adottata dall'autorità competente

Nel caso di inidoneità del *Veicolo* all'uso come mezzo di trasporto o divieto all'uso del *Veicolo*, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente, il *Contraente* è tenuto a darne comunicazione alla *Società*.

Nel caso di inidoneità del *Veicolo* all'uso come mezzo di trasporto, il *Contraente* deve fornire una dichiarazione scritta (sostitutiva dell'atto di notorietà)⁶.

Nel caso di divieto all'uso del *Veicolo*, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente, il *Contraente* deve fornire la documentazione a certificazione della misura stessa.

Il *Contraente* può richiedere la sospensione in corso di contratto ai sensi dell'Art. 1.11 delle Condizioni di assicurazione, oppure può adottare la seguente soluzione:

Risoluzione del contratto

La *Società* provvede alla risoluzione del contratto e rimborsa il *Premio* netto pagato e non goduto dalla data di avvenuta consegna della documentazione predetta all'Agenzia/Punto Vendita o dalla data di sospensione nel caso si tratti di contratto sospeso.

Art. 1.9 - Furto totale, Rapina o Appropriazione indebita del *Veicolo*

Nel caso di Furto totale, Rapina o Appropriazione indebita del *Veicolo*, il *Contraente* è tenuto a darne comunicazione alla *Società*.

In questi casi, il *Contraente*, previa consegna della copia della denuncia presentata all'Autorità competente e di idonea documentazione comprovante la cancellazione del *Contrassegno identificativo* tramite la *Piattaforma*, può richiedere la sospensione in corso di contratto ai sensi dell'Art. 1.11 delle Condizioni di assicurazione, oppure adottare una delle seguenti soluzioni:

a) Sostituzione con altro *Veicolo*

Il contratto viene reso valido per un altro *Veicolo* appartenente allo stesso *Proprietario* (su cui sia apposto ai sensi di legge un altro *Contrassegno identificativo* a lui associato in *Piattaforma*) o al coniuge in comunione dei beni (su cui sia apposto ai sensi di legge un altro *Contrassegno identificativo* a quest'ultimo associato in *Piattaforma*).

6 Nel caso di inidoneità del *Veicolo* all'uso come mezzo di trasporto, per risolvere l'Assicurazione cosa devo fare?

In tal caso è necessario comunicare l'inidoneità del *Veicolo*, tramite la compilazione dello specifico "Modello di inidoneità *Veicolo*" disponibile presso la propria Agenzia/Punto Vendita.



In tal caso la Società emette per il nuovo Veicolo una nuova Polizza, in sostituzione di quella in essere, ed effettua l'eventuale conguaglio del Premio.

b) Risoluzione del contratto

L'Assicurazione non ha Effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti (articolo 122, comma 3° del Codice). I danni causati dalla circolazione del Veicolo, da quel momento in poi, sono risarciti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (articolo 283 del Codice).

Il Contraente ha diritto al rimborso della relativa parte del Premio netto pagato e non goduto, dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti o dalla data di sospensione nel caso si tratti di contratto sospeso.

Art. 1.10 - Deterioramento, Furto o smarrimento del Contrassegno identificativo

Nel caso di deterioramento, Furto o smarrimento del Contrassegno identificativo il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società.

In caso di deterioramento del Contrassegno identificativo, il Contraente, deve fornire alla Società una dichiarazione⁷ scritta di avvenuto deterioramento (sostitutiva dell'atto di notorietà) e idonea documentazione comprovante la cancellazione del Contrassegno identificativo tramite la Piattaforma.

In caso di Furto o smarrimento del Contrassegno identificativo, il Contraente, deve fornire alla Società copia della denuncia presentata all'Autorità competente e di idonea documentazione comprovante la cancellazione del Contrassegno identificativo tramite la Piattaforma.

In entrambi i casi, il Contraente, può richiedere la sospensione in corso di contratto ai sensi dell'Art. 1.11 delle Condizioni di assicurazione, oppure adottare la seguente soluzione:

Sostituzione con altro Contrassegno identificativo

Il contratto, a parità di Veicolo e Proprietario, viene abbinato al nuovo Contrassegno identificativo (associato in Piattaforma allo stesso Proprietario e apposto sul Veicolo ai sensi di legge).

In tal caso la Società emette una nuova Polizza, in sostituzione di quella in essere.

Art. 1.11 - Sospensione in corso di contratto e riattivazione del contratto sospeso

È possibile richiedere, con una formale autocertificazione inviata alla Società⁸, la sospensione dell'Assicurazione in corso di contratto. La Società rilascia un'apposita appendice ove indicato il giorno da cui decorre e quello in cui termina la sospensione.

È possibile prorogare più volte il periodo di sospensione richiesto inizialmente, fermo che

7 Se il Contrassegno identificativo è stato oggetto di deterioramento, con quale modalità devo dichiarare l'evento alla Società?

In tal caso è necessario comunicare il deterioramento del Contrassegno identificativo, tramite la compilazione dello specifico "Modello di variazione del rischio monopattino elettrico" disponibile presso la propria Agenzia/Punto Vendita.

?

8 Per richiedere la sospensione dell'Assicurazione puoi procedere tramite la compilazione dello specifico "Modello di sospensione copertura assicurativa" disponibile presso la propria Agenzia/Punto vendita, o tramite l'Area Riservata/APP utilizzando la funzione dedicata. Quanto precede ha validità anche nel caso in cui si debba richiedere la proroga della sospensione in essere.

la durata massima complessiva della sospensione non può eccedere i 10 mesi per annualità assicurativa.

Al pari della sospensione, anche la proroga della stessa deve essere richiesta con una formale autocertificazione inviata alla *Società* entro 10 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso.

Il *Periodo di osservazione* rimane sospeso per tutto il periodo della sospensione e riparte dal momento della riattivazione del contratto.

È possibile richiedere la riattivazione anticipata dell'*Assicurazione* rispetto al termine di sospensione inizialmente comunicato, rivolgendosi in Agenzia/Punto Vendita.

Qualora il contratto giunga al termine della sospensione inizialmente comunicato, sarà riattivato automaticamente come segue:

- proroga della scadenza annua e dell'eventuale rata intermedia per un periodo pari a quello della sospensione;
- mantenimento della medesima formula tariffaria;
- applicazione della *Tariffa* in corso all'atto della stipula del contratto sospeso, con compensazione del *Premio* pagato e non goduto relativo al periodo di sospensione.

Il *Contraente* può richiedere di riattivare l'*Assicurazione* sospesa su un altro *Veicolo*, rivolgendosi in Agenzia/Punto Vendita, purché:

- il *Proprietario* del nuovo *Veicolo* sia lo stesso del precedente (su cui sia apposto ai sensi di legge un altro *Contrassegno identificativo* a lui associato in *Piattaforma*) o il coniuge in comunione dei beni (su cui sia apposto ai sensi di legge un altro *Contrassegno identificativo* a quest'ultimo associato in *Piattaforma*);
- il precedente *Veicolo* sia stato venduto, consegnato in conto vendita, demolito, esportato definitivamente all'estero oppure oggetto di *Furto totale*, *Rapina* o *Appropriazione indebita*. Il *Contraente* - in funzione della specifica casistica - deve presentare idonea documentazione nel rispetto di quanto previsto agli Artt. 1.6.1, 1.6.2, 1.7, 1.8, 1.9 delle Condizioni di assicurazione.

In tal caso la riattivazione avverrà con i seguenti criteri:

- emissione di una *Polizza* sostituyente quella sospesa;
- proroga della scadenza annua e dell'eventuale rata intermedia per un periodo pari a quello della sospensione;
- mantenimento della medesima formula tariffaria;
- applicazione della *Tariffa* in corso all'atto della stipula del contratto sospeso, con compensazione del *Premio* pagato e non goduto relativo al periodo di sospensione.

Altre norme

Art. 1.12 - Coassicurazione

Qualora l'*Assicurazione* sia ripartita per quote tra le imprese coassicuratrici indicate in *Polizza*, la *Società* in qualità di coassicratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale all'intera prestazione assicurativa. Tutte le comunicazioni inerenti l'*Assicurazione*, devono essere trasmesse fra le parti unicamente per il tramite della *Società* incaricata dal *Contraente*, all'uopo designata quale Coassicratrice incaricata. Ogni comunicazione fatta o ricevuta dalla

Società incaricata si intende valida per tutte le Coassicuratrici. Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla incaricata, per la gestione del contratto, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, in virtù delle facoltà concesse alla incaricata in sede di consenso al conferimento dell'incarico da parte del *Contraente*, ivi compresa quella di incaricare, previo consenso delle compagnie Coassicuratrici, esperti (periti, medici, consulenti, etc.). La *Società* incaricata provvede all'incasso dei *Premi* o degli importi comunque dovuti dal *Contraente* in dipendenza del contratto contro rilascio delle relative quietanze, del certificato di Assicurazione, della *Carta Verde* e dell'*Attestazione*. Ogni modifica al contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna il *Contraente* e le Coassicuratrici solo dopo la firma dell'atto relativo.

Art. 1.13 - Sostituzione dei documenti Assicurativi ⁹

Su richiesta del *Contraente* e a sue spese, la *Società* rilascia un duplicato dei documenti assicurativi cartacei nel caso in cui questi si siano deteriorati, ovvero siano stati sottratti, smarriti o distrutti.

Nel caso di deterioramento, il *Contraente* deve distruggere il documento deteriorato. Nel caso di sottrazione, il *Contraente* deve fornire alla *Società* la prova di avere denunciato il fatto alle competenti Autorità. Nel caso di smarrimento o distruzione, il *Contraente*, in alternativa a quanto precede, potrà fornire una sua dichiarazione circa l'evento accaduto.

Art. 1.14 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del *Contraente* o dell'*Assicurato*.

Art. 1.15 - Imposte e tasse

Le imposte e tutti gli altri oneri, stabiliti per legge relativi all'*Assicurazione*, presenti e futuri, sono a carico del *Contraente*, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla *Società*.

Art. 1.16 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana e dei regolamenti vigenti.

CLAUSOLE DI VINCOLO COMUNI

Art. 1.17 - Vincolo (condizione valida solo se espressamente richiamata in Polizza)

È operante il testo di vincolo allegato alla *Polizza*.

9 Quali sono i documenti assicurativi da avere sempre con sé quando si guida il Veicolo?

?

Quando si guida occorre avere sempre con sé, obbligatoriamente, alcuni documenti. Fra questi, occorre avere a portata di mano il certificato di assicurazione (e la *Carta Verde*) rilasciati dalla *Società* al momento della stipula del contratto, al fine di dimostrare la validità dell'*Assicurazione* in corso. Qualora i documenti assicurativi siano deteriorati, distrutti, smarriti o rubati, occorre chiederne, a proprie spese, un duplicato alla *Società* ricordando, comunque, che a far fede sono validi anche i documenti in formato digitale.

Cosa assicura**Art. 2.1 - Garanzia R.C.A. (Rischio assicurato)¹⁰**

La Società assicura, in conformità alle norme del Codice i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'Assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di *Risarcimento* dei danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del Veicolo su cui sia apposto ai sensi di legge il *Contrassegno identificativo* indicato in Polizza. Quanto in precedenza indicato si applica purché il Veicolo, al momento del Sinistro, venga utilizzato conformemente alla sua funzione di mezzo di trasporto e a prescindere dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.

L'Assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze.

Cosa NON assicura**Art. 2.2 - Soggetti non Assicurati**

La garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli non copre:

- i danni alla persona e alle cose subiti dal conducente;
- i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti
 - a) il Proprietario del Veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il Locatario nel caso di Veicolo concesso in leasing;
 - b) il coniuge non legalmente separato, la persona unita civilmente, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente del Veicolo e delle persone elencate al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
 - c) ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).

Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'articolo 129 del Codice.

Art. 2.3 - Rischi non assicurati

La garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli non copre i danni causati:

- dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive di cui all'articolo 124 del Codice, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- da dolo del Contraente, dell'Assicurato o del conducente.

10 Per poter circolare è obbligatorio essere assicurati?

Sì. Le leggi italiane pongono l'obbligo dell'Assicurazione per la Responsabilità Civile per poter circolare con i monopattini elettrici. Questa, infatti, rappresenta l'unica forma capiente di tutela a difesa delle vittime della strada.

Art. 2.4 - Esclusioni e Rivalsa ¹¹

L'Assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non può condurre il *Veicolo* a norma delle disposizioni in vigore;
- b) se i requisiti e le caratteristiche tecnico - costruttive del *Veicolo* non sono conformi alle disposizioni in vigore;
- c) se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni che ne disciplinano l'utilizzo ai sensi della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160, con riferimento al comma, 75-decies (trasporto di oggetti e/o animali, traino di veicoli, traino da veicoli, conduzione animali), 75-undecies (circolazione su marciapiedi o contromano), 75-terdecies (circolazione su strade diverse da quelle urbane con limite di velocità fino a 50 km/h), 75-quinquiesdecies (sosta su marciapiedi, per quei casi dove non è consentita);
- d) se non sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti ai sensi di legge per la richiesta, rilascio del *Contrassegno identificativo*;
- e) nel caso di *Veicolo* guidato da persona in stato di *Ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope* quando il fatto sia stato sanzionato;
- f) per i danni subiti dai *Terzi* trasportati;
- g) per i danni causati durante la ricarica del *Veicolo* con dispositivi diversi da quelli originali in dotazione forniti dal costruttore;
- h) per i danni causati dalla circolazione in violazione degli obblighi previsti dalla predetta Legge del 27 dicembre 2019, n. 160, con riferimento al comma 75-sexies (dispositivi di illuminazione non accesi e/o mal funzionanti nei casi prescritti), 75-septies (assenza del giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità quando obbligatori), 75-duodecies (utilizzo di braccia e mani in modo non conforme alle prescrizioni normative), 75-quaterdecies (velocità superiore a 6 km/h in aree pedonali, superiore a 20 km/h in tutti gli altri casi).

Nei casi sopra elencati e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'articolo 144, comma 2°, del *Codice*, la *Società* eserciterà il diritto di *Rivalsa* per le somme che abbia dovuto pagare al *Terzo* in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

Resta fermo che:

- salvo quanto previsto dall'Art. 3.1.1 delle Condizioni di assicurazione, la *Società* si riserva la facoltà di rivalersi nei confronti del *Contraente* e dell'*Assicurato* che abbia omesso colposamente o dolosamente di adempiere all'obbligo di avviso di *Sinistro* ai sensi dell'articolo 1915 del Codice civile.
- qualora la *Polizza*, per cui sono stati rilasciati il certificato di *Assicurazione* e la *Carta Verde*, cessi di avere validità (per esempio nel caso di conto vendita) o venga sospesa nel corso del periodo di *Assicurazione*, il *Contraente* e l'*Assicurato* hanno l'obbligo di distruggere sia il certificato che la relativa *Carta Verde*. La *Società* eserciterà il diritto di *Rivalsa*, nei confronti del *Contraente* e dell'*Assicurato*, per le somme che abbia dovuto liquidare ai *Terzi* in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

11 Che cosa vuol dire "Rivalsa"?

La "*Rivalsa*" è il diritto che la *Società*, per legge, può esercitare nei confronti del *Cliente* richiedendo tutto o in parte il risarcimento versato ai danneggiati se l'*incidente* è avvenuto in violazione delle regole del contratto (ad es. il conducente alla guida di un *Veicolo* in stato di *Ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope* che causa un *incidente*).

Dove vale la copertura

Art. 2.5 - Estensione territoriale

L'Assicurazione è operante nei seguenti territori

- Repubblica Italiana;
- Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;
- Stati aderenti all'Unione Europea;
- Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco e Svizzera;
- altri Stati elencati - e non barrati - nel Certificato Internazionale di Assicurazione (*Carta Verde*).

La Società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (*Carta Verde*).

L'Assicurazione è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.), ferme le maggiori garanzie previste dalla *Polizza*.

La *Carta Verde* è valida per lo stesso periodo di Assicurazione per il quale è stato pagato il *Premio*.

Come assicura

FORMULA TARIFFARIA DELLA GARANZIA R.C.A.

Art. 2.6 - Fissa con *Franchigia*

L'Assicurazione è stipulata nella forma tariffaria "Fissa con *Franchigia*", che prevede per ogni *Sinistro* il pagamento da parte del *Contraente* e in solido con l'Assicurato, di una *Franchigia* fissa dell'importo riportato in *Polizza*. Tale formula tariffaria non prevede variazioni di *Premio* in relazione al verificarsi o meno di *Sinistri* nel *Periodo di osservazione*. La Società gestisce il *Sinistro* anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della *Franchigia*. Per l'evoluzione della classe C.U., non si tiene conto dei *Sinistri* (liquidati nell'ambito della procedura "Ordinaria") il cui importo rientri nei limiti della *Franchigia*, purché il *Contraente* rimborsi la Società. Se il rimborso avviene dopo la scadenza naturale della *Polizza*, la Società:

- assegna alla *Polizza* interessata, all'atto del primo rinnovo successivo al rimborso, la C.U. cui la stessa sarebbe stata assegnata nel caso in cui il *Sinistro* non fosse avvenuto;
- aggiorna la *Banca Dati Ania* e rende disponibile per il *Contraente* o per gli altri *Aventi diritto* come previsto dall'articolo 2 lett. b) del *Regolamento IVASS* n. 58 del 10 febbraio 2026 il nuovo documento in formato elettronico secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE (C.U.)

Art. 2.7 - Criteri di determinazione della classe di merito di Conversione Universale (C.U.)¹²

La classe di merito di Conversione Universale (C.U.) - prevista per tutte le formule tariffarie - è assegnata al momento della stipulazione della *Polizza* seguendo i criteri del *Regolamento IVASS* n. 58 del 10 febbraio 2026 e dell'articolo 134 comma 4-bis del *Codice*.

12 Cos'è la Classe C.U. e come viene determinata?

La classe di merito di Conversione Universale (C.U.) assegna ad ogni Veicolo assicurato, secondo i criteri stabiliti dall'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), un valore numerico (la classe C.U.) che consente il "passaggio" dei Clienti fra le diverse Compagnie senza perdere la classe maturata.

?

Art. 2.7.1 - Classe di merito di assegnazione in caso di applicazione dell'articolo 134, comma 4-bis del Codice

La *Società*, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di *Sinistri* con Responsabilità esclusiva o *principale* o *paritaria* negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'*Attestato di rischio*, relativi a un ulteriore *Veicolo*, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di *Polizza* assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo *Nucleo familiare*, non può assegnare al contratto una classe di merito di Conversione Universale (C.U.) più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo *Attestato di rischio* conseguito sul *Veicolo* già assicurato.

Art. 2.7.2 - Criteri di mantenimento della classe di Conversione Universale (C.U.)

La *Società*, fatto salvo quanto previsto all'Art. 2.7.1 che precede (Classe di merito di assegnazione in caso di applicazione dell'articolo 134, comma 4-bis, del Codice), in tutti i casi di stipula di una nuova *Polizza* e in presenza di una *Attestazione* in corso di validità, mantiene la classe C.U. nei seguenti casi:

- alienazione, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva all'estero, *Furto* totale, *Rapina* o *Appropriazione indebita* del *Veicolo* assicurato, purché il *Proprietario* del nuovo *Veicolo* da assicurare sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni.
- trasferimento della proprietà del *Veicolo* assicurato tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto. All'acquirente è attribuita la classe di CU maturata sul *Veicolo* trasferito.

Il cedente la proprietà può conservare la classe di CU maturata sul *Veicolo* ceduto su altro *Veicolo* di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto. La disposizione si applica anche nel caso in cui l'acquirente ceda il veicolo a terzi per acquistarne uno in sostituzione;

- trasferimento della proprietà del *Veicolo* assicurato in seguito a successione ereditaria agli eredi conviventi del de cuius al momento della morte;
- trasferimento della proprietà del *Veicolo* assicurato dalla ditta individuale a persona fisica o dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata o dalla società a responsabilità limitata al socio unico e viceversa;
- trasferimento della proprietà del *Veicolo* assicurato alla persona giuridica che ne ha acquisito la proprietà in seguito a trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione del ramo di azienda di una *Società* di persone o di capitali.

Art. 2.7.2.1 - Rientro del *Veicolo* assicurato dal conto vendita

Qualora l'incarico in conto vendita non vada a buon fine, il *Proprietario* rientri in possesso del *Veicolo* e si sia già avvalso della sostituzione contrattuale, dovrà essere stipulato un nuovo contratto che mantenga la classe C.U. precedente al conto vendita.

Art. 2.7.2.2 - Ritrovamento del *Veicolo* assicurato oggetto di *Furto*, *Rapina* o *Appropriazione indebita*

Qualora il *Veicolo* oggetto di *Furto*, *Rapina* o *Appropriazione indebita* venga ritrovato, il *Proprietario* rientri in possesso ed il *Contraente* si sia già avvalso della sostituzione contrattuale, dovrà essere stipulato un nuovo contratto che mantenga la classe C.U. precedente alla perdita di possesso.

Art. 2.7.2.3 - Veicolo già assicurato all'estero

Nel caso in cui la nuova *Polizza* si riferisca ad un *Veicolo* già assicurato all'estero, il contratto è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il *Contraente* non consegni:

- per *Veicolo* precedentemente assicurato in altro Stato appartenente all'Unione Europea, l'attestazione di sinistralità pregressa di cui al Regolamento (UE) 3 luglio 2024, n.1855

o

- per *Veicolo* precedentemente assicurato in uno Stato non appartenente all'Unione Europea, una dichiarazione sostitutiva di sinistralità pregressa rilasciata dal precedente assicuratore estero

che consenta l'individuazione della classe C.U. da applicare al contratto, sulla base di quanto previsto dal *Regolamento IVASS* n. 58 del 10 febbraio 2026.

Art. 2.7.3 - Sostituzione del contratto e mantenimento della classe di merito di Conversione Universale (C.U.)

La sostituzione del contratto, anche qualora avvenga in seguito alla riattivazione un contratto sospeso, non interrompe il *Periodo di osservazione* in corso - e comporta perciò il mantenimento della classe di merito di Conversione Universale (C.U.) - purché il *Proprietario* sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni.

Art. 2.7.4 - Regole evolutive della classe di merito di Conversione Universale (C.U.)

Le regole evolutive della classe di merito di Conversione Universale (C.U.), determinate sulla base della sinistrosità registrata dal *Veicolo*, seguono i criteri dettati dal *Regolamento IVASS* n. 58 del 10 febbraio 2026 (Tabella 1 - Criteri di attribuzione della classe di C.U.).

Art. 2.8 - Attestazione sullo stato del rischio

Se risulta concluso il *Periodo di osservazione*, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, la *Società* consegna per via telematica al *Contraente* e, se persona diversa, all'*Avente diritto*, un'*Attestazione* contenente:

- la denominazione dell'impresa di assicurazione emittente l'*Attestazione* di sinistralità pregressa;
- il nome, cognome ed il codice fiscale del *Contraente* se persona fisica, oppure la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se persona giuridica;
- i medesimi dati indicati al punto precedente del *Proprietario* o del diverso *Avente diritto* all'*Attestazione*;
- il Codice Identificativo Unico del Rischio (IUR) determinato dall'abbinamento tra il *Proprietario* del *Veicolo*, o altro *Avente diritto*, e ciascun *Veicolo* di proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio;
- il numero di *Polizza*;
- la data di inizio e di scadenza del contratto per il quale l'*Attestazione* viene rilasciata;
- il tipo veicolo per il quale l'*Attestazione* viene rilasciata;
- i dati della targa di riconoscimento o i dati del telaio (ove previsto) quando la targa non sia prescritta;
- la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- il numero e gli importi delle *Franchigie* formalmente richieste all'*Assicurato* e da questi non

corrisposte.

- una tabella di sinistrosità pregressa con il numero dei *Sinistri* “pagati” (anche a titolo parziale) con *Responsabilità principale* e con *Responsabilità paritaria* nei 10 anni anteriori alla scadenza del contratto con la specificazione della tipologia di danno liquidato (danno a cose, danno a persone o danno sia a persone che a cose); per i *Sinistri* con *Responsabilità paritaria* è inoltre indicata la percentuale di responsabilità. Dal 1° gennaio 2019 la tabella di sinistrosità pregressa predetta viene progressivamente integrata annualmente con l’indicazione di un’annualità in più, oltre la quinta, fino a raggiungere il decennio;
- una tabella di sinistrosità pregressa con il numero dei *Sinistri* “accaduti” (indipendentemente dal pagamento) con *Responsabilità principale*, con *Responsabilità paritaria* e con *Responsabilità minoritaria* nei 5 anni anteriori alla scadenza del contratto.

Nel caso di stipula di *Polizza* ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 134, comma 4-bis, del *Codice*, l’*Attestazione* contiene l’indicazione di tale circostanza. Tale indicazione viene mantenuta anche nelle *Attestazioni* successive alla prima. Per tutte le *Polizze* - a prescindere dalla forma tariffaria con la quale sia stato sottoscritto il contratto - nell’*Attestazione* vengono indicate la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) di provenienza e di assegnazione per l’annualità successiva secondo le indicazioni contenute nel *Regolamento IVASS* n. 58 del 10 febbraio 2026.

In caso di cessione del contratto, risoluzione del contratto per *Furto totale*, esportazione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del *Veicolo*, la *Società* consegna per via telematica l’*Attestazione* relativa all’annualità in corso qualora il *Periodo di osservazione* risulti concluso.

La *Società* non elabora l’*Attestazione* nel caso di:

- contratti sospesi, qualora il *Periodo di osservazione* non risulti concluso;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di *Premio*;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatto salvo quanto sopra previsto per i casi di *Furto*, esportazione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del *Veicolo*;
- cessione del contratto per trasferimento della proprietà del *Veicolo* assicurato, qualora il *Periodo di osservazione* non risulti concluso.

L’*Attestazione* conserva validità fino ad un massimo di 5 anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce. Decorsi 15 giorni (periodo di comporta) dalla scadenza del contratto al quale l’attestato si riferisce, l’*Attestazione* può essere utilizzata a condizione che il *Contraente* o il *Proprietario* del *Veicolo* dichiarino il mancato utilizzo del *Veicolo* nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o attestino la stipula di un contratto della durata inferiore ad un anno (es. contratto in stato di sospensione). In questo ultimo caso, qualora venga attestata la stipula di un contratto di durata temporanea entro la scadenza del periodo di comporta la dichiarazione

attestante il mancato utilizzo del *Veicolo* riguarderà il periodo successivo alla scadenza della *Polizza* di durata inferiore ad un anno; qualora venga attestata la stipula di un contratto di durata temporanea successiva alla scadenza del periodo di comporto, la dichiarazione attestante il mancato utilizzo del *Veicolo* riguarderà sia il periodo successivo alla scadenza del comporto, sia quello successivo alla scadenza della *Polizza* di durata temporanea. Ove il contratto scaduto al quale l'attestato si riferisce, preveda un periodo di comporto superiore ai 15 giorni predetti (condizione contrattuale che deve essere dimostrata dal *Contraente* mediante esibizione della precedente *Polizza*), la dichiarazione attestante il mancato utilizzo del *Veicolo* o l'attestazione di stipula del contratto di durata temporanea deve essere resa decorso tale maggior termine. In caso di dichiarazione non corretta trova applicazione l'Art. 1.4 delle Condizioni di assicurazione. In ogni caso, qualora siano decorsi 5 anni, l'*Attestazione* non è più valida. In assenza di *Attestazione* valida o in presenza di un'osservazione della sinistrosità discontinua senza dichiarazione attestante il mancato utilizzo del *Veicolo* predetta, l'*Assicurazione* viene stipulata con la penalizzazione maggiore e con assegnazione alla classe di merito di Conversione Universale (C.U.) 18.

Art. 2.9 - Sinistri "tardivi" e sinistrosità delle Polizze di durata temporanea

La *Società*, ai fini dell'evoluzione della classe C.U., per le annualità successive a quella della stipulazione della *Polizza* tiene conto:

- dei *Sinistri* non ancora indicati nell'*Attestazione sullo stato del rischio (Sinistri "tardivi")*, in quanto pagati dopo la scadenza del *Periodo di osservazione* precedente oppure pagati dopo la scadenza del precedente contratto;
- dei *Sinistri* relativi a *Polizze* di durata inferiore ad un anno (durata temporanea).

Art. 2.10 - Riapertura e liquidazione di un Sinistro

Nel caso in cui un *Sinistro* già definito come "senza seguito" venga riaperto, e allo stesso venga attribuita la *Responsabilità principale* o in caso di *Responsabilità paritaria* in cui il cumulo con altro *Sinistro* della stessa natura dia origine ad una percentuale di responsabilità pari o superiore al 51%, la *Società* procederà, alla maturazione del *Periodo di osservazione* successivo alla riapertura del *Sinistro* stesso, alla riclassificazione della posizione assicurativa relativamente alla classe C.U. con i conseguenti conguagli di *Premio*, se previsti.

La *Società* aggiornerà la *Banca Dati Ania* e renderà disponibile per il *Contraente* o per gli altri *Aventi diritto* come previsto dall'articolo 2 lett. b) del *Regolamento IVASS* n. 58 del 10 febbraio 2026 la nuova *Attestazione sullo stato del rischio* in formato elettronico secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Art. 2.11 - Facoltà del Contraente di rimborsare i Sinistri liquidati¹³

Il *Contraente* può evitare l'eventuale evoluzione della classe C.U. offrendo alla *Società* (per i *Sinistri* liquidati nell'ambito della procedura "Ordinaria") il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei *Sinistri* considerati nel *Periodo di osservazione* precedente alla data di scadenza del contratto.

Tale facoltà riguarda solo i *Sinistri* liquidati integralmente nel corso dell'annualità in scadenza e potrà essere esercitata entro dieci mesi dalla medesima scadenza contrattuale.

SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO

Responsabilità Civile Auto	
Prestazioni	Limiti/Sottolimiti
Risarcimento danni da circolazione	€ 6.450.000/ <i>Sinistro</i> per danni a persone e € 1.300.000/ <i>Sinistro</i> per danni a cose.

13 Posso evitare l'applicazione del malus in caso di incidente con colpa?



Nella R.C. Auto fare incidenti vuol dire peggiorare la propria classe di merito (C.U.). Quindi, la prima regola per evitare malus è non fare incidenti ed avere uno stile di guida attento e virtuoso. Se poi succede, per evitarne l'applicazione si può rimborsare l'importo di quanto risarcito ai danneggiati.

NOTA BENE!

Per conoscere l'importo del rimborso e decidere se rimborsarlo o meno occorre rivolgersi in Agenzia / Punto Vendita (vedi Sezione "Riferimenti utili").

Art. 3.1 - Norme per la garanzia RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.)

Art. 3.1.1 - Denuncia di *Sinistro*

Il *Contraente* o l'*Assicurato* devono dare avviso del *Sinistro* alla *Società*, utilizzando il modello di Constatazione amichevole di incidente, immediatamente e comunque entro 3 giorni dal fatto, fornendole ogni notizia e documento utili (articolo 1913 del Codice civile e articolo 143 del Codice). L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di *Sinistro* può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*.

Qualora il *Sinistro* sia stato aperto su denuncia di un *Terzo*, al fine di ricordare al *Contraente* e all'*Assicurato* tale obbligo e di evitare un loro inadempimento colposo, la *Società* invierà una comunicazione al domicilio del *Contraente*, sollecitandolo ad adempiere entro 5 giorni.

Qualora, nonostante il sollecito, il *Contraente* o l'*Assicurato* non adempiano nei termini, saranno responsabili di inadempimento doloso dell'obbligo di avviso ai sensi dell'articolo 1915 del Codice civile e conseguentemente:

- perderanno il diritto all'indennità e alla copertura assicurativa;
- saranno tenuti a risarcire alla *Società*, entro 15 giorni dalla documentata richiesta, tutti i danni provocati dal loro inadempimento.

Art. 3.1.2 - Risarcimento del danno da circolazione

La richiesta di *Risarcimento* dei danni subiti è effettuata secondo le seguenti procedure:

a) *Sinistro* rientrante nella procedura ordinaria

- *per i danni alle cose*

In caso di *Sinistro* che abbia causato danni alle cose, l'Impresa che assicura il responsabile del *Sinistro* dovrà formulare al danneggiato un'offerta o negare il *Risarcimento* motivandolo entro i seguenti termini:

- 60 giorni dal ricevimento della richiesta di *Risarcimento* danni,
- 30 giorni se il modello di Constatazione amichevole di incidente è compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti.

In entrambi i casi dovranno essere specificati data, ora e luogo nei quali sarà possibile prendere visione dei danni subiti dal *Veicolo* danneggiato.

- *per i danni alla persona*

In caso di *Sinistro* che abbia causato danni alla persona (lesioni o decesso) il danneggiato o i suoi aventi diritto possono ottenere dall'Impresa che assicura il responsabile del *Sinistro* l'offerta di *Risarcimento* dei danni entro 90 giorni se, unitamente alla richiesta, saranno allegati i documenti necessari per la valutazione del danno da parte dell'impresa e se la richiesta riporterà gli elementi previsti dal modello di Constatazione amichevole di incidente.

In particolare, dovranno essere inviati i dati relativi all'età, al codice fiscale, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, la dichiarazione di non aver diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di

decesso, lo stato di famiglia del defunto.

La Società provvederà al pagamento della somma offerta entro 15 giorni dall'accettazione del danneggiato. Il pagamento avverrà nello stesso termine di 15 giorni anche in caso di mancata accettazione o, decorsi 30 giorni dalla comunicazione dell'offerta, in caso di mancata risposta del danneggiato; la somma corrisposta verrà imputata nella liquidazione definitiva del danno.

b) Risarcimento del terzo trasportato

Ai sensi dell'articolo 141 del Codice i danni subiti dal trasportato del Veicolo assicurato, salva l'ipotesi di *Sinistro* cagionato da caso fortuito e a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, sono risarciti dalla Società con attivazione della procedura prevista dall'articolo 148 del Codice.

c) Richiesta di risarcimento danni in caso di Incidenti stradali con controparti estere

I danni da *Incidenti* avvenuti in Italia ma provocati da un veicolo immatricolato all'estero vanno richiesti all'UCI, Ufficio Centrale Italiano, info su www.ucimi.it/it_IT/sinistri. La risposta dell'UCI indicherà la Compagnia italiana incaricata di gestire il *Sinistro* in nome e per conto del responsabile.

I danni da *Incidenti* all'estero provocati da un veicolo immatricolato e assicurato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo, Svizzera e Regno Unito vanno richiesti alla Compagnia estera o preferibilmente al suo rappresentante in Italia, individuato tramite richiesta alla CONSAP, Centro di Informazione Italiano, organismo@consap.it, info su www.consap.it.

Nei restanti casi la richiesta di risarcimento va inviata in alternativa:

- all'impresa di *Assicurazione* del veicolo estero responsabile;
- al Bureau nazionale dello Stato di accadimento del *Sinistro*, se il veicolo responsabile è immatricolato in uno Stato diverso rispetto a quello di accadimento.

d) Richiesta di risarcimento danni a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici

In caso di *Sinistro* avvenuto con un veicolo non assicurato, non identificato, assicurato con Compagnia posta in liquidazione coatta, posto in circolazione contro la volontà del *Proprietario*, estero non assicurato spedito in Italia da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (SEE) per il periodo indicato dal Codice, o estero con targa non corrispondente/non più corrispondente, la richiesta deve essere rivolta alla Compagnia designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la CONSAP S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (www.consap.it).

Art. 3.1.3 - Gestione delle vertenze

La Società può assumere a nome dell'Assicurato la gestione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:

- in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;
- in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.

Sono a carico della *Società* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato* entro i limiti di un importo pari al quarto del *Massimale* assicurato indicato in *Polizza*. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *Massimale*, le spese vengono ripartite tra la *Società* e il *Contraente* e/o *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse. La *Società* non riconosce le spese sostenute all'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. L'*Assicurato* è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le leggi lo prevedano o la *Società* lo richieda.

PRINCIPALI NORME DI LEGGE

CODICE CIVILE

Articolo 1888 - Prova del contratto.

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al *Contraente* la *Polizza* di Assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del *Contraente*, duplicati o copie della *Polizza*; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Articolo 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave.

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del *Contraente*, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il *Contraente* ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al *Contraente* di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al *Premio* convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'*Assicurazione* riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Articolo 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.

Se il *Contraente* ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'*Assicurato* nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta all'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il *Premio* convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Articolo 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi.

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Articolo 1898 - Aggravamento del rischio.

Il *Contraente* ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'*Assicurazione* o l'avrebbe consentita per un *Premio* più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'*Assicurato* entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'*Assicurazione*; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'*Assicurazione* sarebbe stato richiesto un Premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'*Assicurazione* se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il *Premio* stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Articolo 1901 - Mancato pagamento del Premio.

Se il *Contraente* non paga il *Premio* o la prima rata di *Premio* stabilita dal contratto, l'*Assicurazione* resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il *Contraente* paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il *Contraente* non paga i premi successivi, l'*Assicurazione* resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
[...]

Articolo 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio.

L'*Assicurato* che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'*Assicurato* omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione.

Il diritto al pagamento delle rate di *Premio* si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'*Assicurato* o ha promosso contro di questo l'azione.

[...]

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE (Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005)

Articolo 122 - Veicoli a motore

1. Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del Codice civile i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente.
- 1- bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.
- 1- ter. L'obbligo di cui al comma 1 riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni. Resta valida, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1, la stipula, da parte di soggetti pubblici o privati, di polizze che coprono il rischio di una pluralità di veicoli secondo la prassi contrattuale in uso, quando utilizzati per le attività proprie di tali soggetti, sempre che i veicoli siano analiticamente individuati nelle polizze.
- 1- quater. [...]
2. L'Assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
3. L'Assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del Codice civile l'Assicurato ha diritto al rimborso del rateo di Premio, relativo al residuo periodo di Assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'articolo 334.
4. L'Assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

Articolo 124 - Gare e competizioni sportive

1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre Assicurazione dei veicoli a motore.
2. L'assicurazione copre la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati.

Articolo 134 - Attestazione sullo stato del rischio

[...]

4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi a un ulteriore *Veicolo*, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona

fisica già titolare di *Polizza* assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul *Veicolo* già *Assicurato* e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di *Premio* assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.

Articolo 141 - Risarcimento del terzo trasportato

1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del *Veicolo* sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il *Veicolo* di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.

[...]

Articolo 143 - Denuncia di sinistro

1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di *Assicurazione*, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall'IVASS. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915 del Codice civile per l'omesso avviso di sinistro.

[...]

Articolo 144 - Azione diretta del danneggiato

[...]

2. Per l'intero massimale di *Polizza* l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'Assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di Rivalsa verso l'Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

[...]

Articolo 170-bis - Durata del contratto

1. Il contratto di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'Assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del Codice civile. L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il *Contraente* della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova *Polizza*.

- 1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.

Articolo 283 - Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di Assicurazione, nei casi in cui:
- a) il sinistro sia stato cagionato da *Veicolo* o natante non identificato;
 - b) il *Veicolo* o natante non risulti coperto da *Assicurazione*;
 - c) l'impresa che assicura il veicolo, al momento del sinistro verificatosi nel territorio della Repubblica, sia assoggettata a procedura di regolazione dell'insolvenza o a una procedura di liquidazione, come definita ai sensi dell'articolo 268, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2009/138/CE, o vi venga assoggettata in un momento successivo, e il danneggiato sia anch'esso residente nel territorio della Repubblica. Nel caso in cui il responsabile del sinistro sia assicurato presso un'impresa di un altro Stato membro, il Fondo di garanzia per le vittime della strada ha diritto di recuperare dall'omologo organismo di garanzia le somme corrisposte ai danneggiati;
 - c-bis) il natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento di libertà' di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
 - d) il *Veicolo* sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria;
 - d-bis) il *Veicolo* sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bbb), e nel periodo indicato all'articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di *Assicurazione*;
 - d-ter) il sinistro sia cagionato da un *Veicolo* estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso *Veicolo*.
- [...]

NUOVO CODICE DELLA STRADA (Decreto Legislativo n. 285/1992)

Articolo 186 - Guida sotto l'influenza dell'alcool

1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
[...]

Articolo 186-bis - Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose

1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:
 - a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
 - b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
 - c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
 - d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

Articolo 187 - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

1. Chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno.

Art. 1

[...]

75-sexies. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità, e di giorno, qualora le condizioni di visibilità lo richiedano, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare su strada pubblica solo se provvisti anteriormente di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa fissa, entrambe accese e ben funzionanti. I monopattini elettrici sono altresì dotati posteriormente di catadiottri rossi.

75-septies. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità, il conducente del monopattino a propulsione prevalentemente elettrica deve circolare indossando il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

[...]

75-decies. È vietato trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo.

75-undecies. È vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sui marciapiedi. Sui marciapiedi è consentita esclusivamente la conduzione a mano dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. È altresì vietato circolare contromano.

75-duodecies. I conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che sia necessario segnalare la manovra di svolta sui mezzi privi di indicatori di direzione.

75-terdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h.

75-quaterdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono superare il limite di velocità di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Non possono superare il limite di 20 km/h in tutti gli altri casi di circolazione di cui al comma 75-terdecies.

75-quinquiesdecies. È vietata la sosta dei monopattini sul marciapiede. I comuni, a condizione che il marciapiede, per dimensione e caratteristiche, lo consenta, possono individuare con ordinanza aree di sosta riservate ai monopattini anche sul marciapiede, purché nella parte rimanente dello stesso sia assicurata la regolare e sicura circolazione dei pedoni e delle persone con disabilità. Tale utilizzo deve essere indicato con la prescritta segnaletica verticale e orizzontale. Le aree di sosta riservate ai monopattini possono essere prive di segnaletica orizzontale e verticale, purché le coordinate GPS della loro localizzazione siano consultabili pubblicamente nel sito internet istituzionale del comune. Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è comunque consentita la sosta negli stalli riservati ai velocipedi, ai ciclomotori e ai motoveicoli.

NUMERI E RIFERIMENTI UTILI

Di cosa hai bisogno?	A chi ti devi rivolgere?	Quali sono i recapiti?
Denunciare un <i>Sinistro</i> : R.C.A.	Unipol Call Center Sinistri di Gruppo	Numero Verde: 800 993 388 Dall'estero: +39 051 2817000
Rimborsare <i>Sinistri</i> liquidati	Agenzia/Punto Vendita	Cerca il numero di telefono della Tua Agenzia/Punto Vendita: sulla <i>Polizza</i> su www.unipol.it sulla APP Unipol
Informazioni su prodotti e servizi	Agenzia/Punto Vendita	Cerca il numero di telefono della Tua Agenzia/Punto Vendita: sulla <i>Polizza</i> su www.unipol.it sulla APP Unipol
	Unipol	Numero telefonico 848 800 074

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666
 Capitale sociale i.v. Euro 3,365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 160304
 Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183
 Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
unipol.com - unipol.it

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente,

ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, il “**Regolamento**”), La informiamo che, al fine di fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore ed eventualmente anche a favore di altri soggetti assicurati (ad esempio, familiari e conviventi), saranno trattati alcuni dati personali a Lei e/o ad altri soggetti riferibili (in via esemplificativa, altri soggetti assicurati o beneficiari di polizza, aderenti ad associazioni che abbiano stipulato specifiche convenzioni con la Compagnia – come infra definita – ed in ragione delle quali Lei potrà eventualmente ricevere sconti o vantaggi).

La presente informativa sul trattamento dei dati personali dovrà essere consegnata, da parte del contraente, agli eventuali altri soggetti cui si riferiscono i dati personali oggetto del trattamento (ad es., gli altri soggetti assicurati).

Chi tratterà i dati personali?

Titolare del trattamento dei Suoi dati è **Unipol Assicurazioni S.p.A.** (www.unipol.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna (di seguito, la “**Compagnia**”).

Quali dati personali tratteremo?

Saranno trattate le seguenti categorie di dati personali (di seguito, i “**Dati**” o i “**Suoi Dati**”):

- a) dati anagrafici (in via esemplificativa, e non esaustiva, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e codice fiscale) ed estremi di contatto (numero di telefono e indirizzo di posta elettronica);
- b) informazioni socioeconomiche (in via esemplificativa, e non esaustiva, dati reddituali, relativi alla Sua professione, alle Sue proprietà di beni immobili e di mobili registrati, alla Sua eventuale attività d'impresa, nonché informazioni sull'affidabilità creditizia);
- c) informazioni riguardanti la Sua posizione assicurativa con la Compagnia (in via esemplificativa, premi pagati, sinistri liquidati, ecc.);
- d) informazioni riguardanti i sinistri connessi alla Sue posizioni assicurative, anche intrattenute con altre compagnie assicurative;
- e) dati relativi ai Suoi metodi di pagamento (quali, ad esempio, le Sue coordinate bancarie);
- f) potranno altresì essere trattati dati appartenenti a categorie particolari, entro i limiti di quanto strettamente necessario all'erogazione dei servizi assicurativi da Lei richiesti (ad esempio, dati relativi alla salute, in occasione di richieste di liquidazione, riportati in prescrizioni, referti, fatture di specialisti, inviatici in formato cartaceo o caricati in formato digitale nell'Area Riservata), ovvero al fine di riconoscere Le le eventuali agevolazioni e/o gli sconti previsti dalle convenzioni di cui potrà beneficiare (ad esempio, dati relativi alla Sua appartenenza sindacale).
- g) immagini del Suo veicolo, nel caso di stipula di specifiche garanzie assicurative, per attestarne lo stato.

Oltre i Dati da Lei direttamente forniti, potranno essere trattati anche Dati raccolti presso fonti terze¹.

Qualora i dati appartenenti a categorie particolari siano riferibili a soggetti minori, Lei si impegna a ottenere i necessari consensi da parte di tutti coloro i quali esercitano nei confronti di tali soggetti minori la responsabilità genitoriale.

Perché tratteremo i Dati?

I Dati saranno trattati per le finalità e sul presupposto delle basi giuridiche di seguito indicate:

- **(F1) – Stipula della polizza, erogazione dei servizi assicurativi da Lei richiesti (di seguito, i “Servizi Assicurativi” o i “Servizi”) e attività connesse:** il trattamento avviene al fine di consentire la stipula della polizza, relativa al prodotto assicurativo da Lei richiesto, nonché allo scopo di erogarne i relativi Servizi. In particolare, il trattamento potrebbe riguardare, fra le altre, le seguenti attività: predisposizione e stipula di contratti assicurativi; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; pagamento o esecuzione delle eventuali ulteriori prestazioni previste dai Servizi da Lei richiesti; attività pertinenti la riassicurazione e/o la coassicurazione.
- **(F2) – Finalità amministrativo-contabile e adempimento degli obblighi normativi di settore:** il trattamento avviene al fine di consentire l'adempimento degli obblighi normativi (ad esempio, fiscali), amministrativi e contabili di volta in volta applicabili, nonché per l'adempimento degli altri specifici obblighi previsti dal settore assicurativo (in via esemplificativa, la tenuta dei registri assicurativi) e delle eventuali disposizioni impartite dai soggetti pubblici competenti, quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza².
- **(F3) – Finalità antifrode:** il trattamento comporta lo svolgimento delle attività pertinenti la prevenzione e l'accertamento delle frodi assicurative e la valutazione in ordine alle relative

-
- 1 In via esemplificativa, i Dati potranno essere raccolti presso o per il tramite di: contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario; coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.), presso cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.
 - 2 Per l'adempimento di specifici obblighi normativi, in via esemplificativa, ci si riferisce a: (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione “Common Reporting Standard” o “CRS”); (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07); (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale titolare), per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità; (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC, sugli Attestati di Rischio, gestita da ANIA.

azioni legali da intraprendere, anche di concerto con le altre compagnie assicurative del Gruppo Unipol.

- **(F4) – Esercizio e difesa dei diritti:** il trattamento avviene allo scopo di consentire alla Compagnia l'eventuale esercizio di azioni e/o la difesa di diritti, da intraprendere sia per via stragiudiziale che in sede giudiziaria, nonché lo svolgimento delle investigazioni difensive per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti ritenuti illeciti o fraudolenti.
- **(F5) – Finalità statistiche e/o tariffarie:** il trattamento attiene allo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati per finalità tariffarie e/o statistiche, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti) per l'analisi di nuovi mercati assicurativi, per la gestione ed il controllo interno.
- **(F6) – Comunicazioni di servizio:** il trattamento prevede l'utilizzo dei Dati al fine di inviarLe comunicazioni di servizio, necessarie alla corretta esecuzione del Suo rapporto contrattuale con la Compagnia, nonché le altre comunicazioni previste come obbligatorie dalle specifiche normative di settore. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) potranno essere trattati anche al fine di fornirLe l'assistenza tecnica e garantirLe l'accesso alla Sua area riservata.
- **(F7) – Comunicazioni commerciali relative a prodotti e/o servizi analoghi a quelli da Lei acquistati (anche, "Soft spam"):** il Suo indirizzo di posta elettronica, qualora da Lei fornito nell'ambito delle attività di acquisto dei Servizi Assicurativi, potrà essere utilizzato al fine di inviarLe comunicazioni commerciali relative a prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati. Resta sempre ferma la Sua facoltà di opporsi, in qualunque momento, alla ricezione di tali comunicazioni (si veda il paragrafo, "I Suoi diritti").

#	Categorie di Dati	Base giuridica	Conferimento dei Dati
F1	a); b); c); d); e); f); g)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di dare esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte. L'eventuale trattamento di dati appartenenti a categorie particolari avviene sulla base del consenso fornito da ciascun interessato ai sensi dell'art. 9, c. 2 lett. a) del Regolamento.	Il conferimento dei Suoi Dati è necessario al perseguimento della finalità indicata; in caso di mancato conferimento, non sarà possibile procedere all'erogazione dei Servizi.
F2	a); b); c)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di adempiere agli obblighi normativi di volta in volta applicabili.	
F3	a); b); c); d); e); f); g)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di tutelare o esercitare i diritti della Compagnia.	
F4	a); b); c); d); e); f); g)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di tutelare o esercitare i diritti della Compagnia.	
F5	a); b); c)	La base giuridica del trattamento consiste nel legittimo interesse della Compagnia nello svolgimento di attività di tariffazione e analisi statistiche.	
F6	a); c)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di dare esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte, ovvero nella necessità di adempiere agli specifici obblighi normativi di volta in volta applicabili.	Il conferimento dei Suoi Dati è necessario al perseguimento della finalità indicata; in caso di mancato conferimento, non saremo in grado di inviarLe le comunicazioni di servizio connesse alla Sua posizione assicurativa.
F7	a)	Il trattamento avviene nel perseguimento di esigenze di marketing diretto, ai sensi dell'art. 130, c. 4 del D.Lgs. 196/2003.	Il conferimento dei Suoi Dati è facoltativo; il mancato conferimento non pregiudicherà l'erogazione dei Servizi.

Come tratteremo i Suoi Dati?

I Suoi Dati saranno trattati tramite logiche e modalità, anche informatiche, strettamente pertinenti alle finalità suindicate, previa adozione delle misure di sicurezza ritenute adeguate ai rischi, e saranno resi accessibili al solo personale autorizzato e istruito, nella sola misura di quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività cui lo stesso risulta preposto.

I Suoi Dati potranno, altresì, essere oggetto di elaborazione per il tramite di sistemi di intelligenza artificiale, in particolare per finalità statistiche o tariffarie, nonché al fine di prevenire o accertare frodi assicurative. L'utilizzo dei suddetti sistemi non comporterà in ogni caso l'assunzione di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Inoltre, Le precisiamo che, al fine di migliorare e rendere più affidabili i sistemi di intelligenza artificiale, la Compagnia potrà utilizzare i Suoi Dati durante sessioni di addestramento del suddetto sistema. Tale trattamento avviene sulla base di un legittimo interesse della Compagnia, rivolto ad assicurare il più alto livello di prestazione dei propri sistemi e degli strumenti organizzativi della propria attività, avendo operato un bilanciamento tra gli interessi della Compagnia e i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

Qualora Lei intenda beneficiare di specifici sconti o vantaggi nell'acquisto dei prodotti e/o servizi offerti dalla Compagnia, Le potranno eventualmente (nel caso sussistano specifiche convenzioni dedicate) essere richiesti alcuni dati personali (anagrafici, nonché rientranti in categorie particolari, quali l'appartenenza a organizzazioni sindacali) riferibili a soggetti terzi: in tali casi, sarà necessario ottenere il consenso al trattamento dei dati da parte dei terzi interessati.

A chi comunicheremo i Dati?

I Dati non saranno soggetti a diffusione, ma potranno essere comunicati a soggetti terzi, in ragione delle sole finalità suesposte. In particolare, i Dati potranno essere comunicati a:

- soggetti esterni cui la Compagnia affida lo svolgimento di attività per proprio conto (in via esemplificativa, e non esaustiva, fornitori di servizi informatici, telematici e di archiviazione; soggetti cui sono affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; soggetti che forniscono attività di supporto alla gestione delle attività operative connesse – ad esempio, società di servizi postali; soggetti che svolgono attività di revisione, di consulenza, di informazione commerciale per rischi finanziari di controllo delle frodi, di recupero crediti, ecc.) e con cui la stessa stipula accordi volti a disciplinare il trattamento dei dati personali;
- altre società del Gruppo Unipol³ qualora necessario al perseguimento delle finalità suindicate (ad esempio, UniSalute S.p.A. che, in qualità del responsabile del trattamento, eroga servizi assicurativi per conto di Unipol per specifiche tipologie di prodotto);
- soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE. In via esemplificativa: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; enti e organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come

³ Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito www.unipol.com

ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati);

- le competenti autorità – giudiziaria (di seguito, **"Autorità Giudiziaria"**), ente pubblico (di seguito, **"Pubblica Amministrazione"**), autorità di controllo (ad esempio, IVASS) o di pubblica sicurezza –, sia al fine di dar seguito ad esigenze di tutela di un diritto della Compagnia, sia qualora questo risulti necessario al fine di adempiere ad una disposizione di legge, di regolamento o di normativa europea, ovvero in base a un ordine e/o un provvedimento delle competenti autorità summenzionate;
- società assicuratrici, non appartenenti al Gruppo Unipol, qualora necessario al perseguimento dei legittimi interessi, della Compagnia, ovvero di tali società, correlati a specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale;
- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), per la raccolta ed elaborazione di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio e alla tutela dell'industria assicurativa, nonché per la gestione della Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (CARD);
- Organismi consortili del settore assicurativo, i quali operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazioni consorziate alle quali i dati possono essere comunicati;
- CONSAP ("Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici");
- soggetti abilitati ad accedere ad alcuni Dati necessari per lo svolgimento di attività ausiliarie al rapporto contrattuale in oggetto (quali, in via esemplificativa, e non esaustiva, banche e istituti di credito, ente posta o altre società fornitrici di servizi simili, istituti di vigilanza, o società che prestano il servizio di assistenza stradale);
- nel contesto della liquidazione di polizze appartenenti al ramo vita, i dati personali del beneficiario, entro i limiti di quanto strettamente necessario e ricorrendone i presupposti, potranno essere comunicati al/agli eredi del contraente che abbiano la qualifica di legittimari, in base a quanto stabilito tempo per tempo dall'Autorità Garante per i dati personali ovvero dall'Autorità giudiziaria.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Privacy del sito web www.unipol.it.

I Suoi Dati non saranno trasferiti verso paesi situati al di fuori dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo; qualora ciò fosse necessario al perseguimento delle finalità suindicate, lo faremo sulla base delle misure di garanzia previste dal Regolamento, quali ad esempio una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, ovvero la sottoscrizione di clausole contrattuali standard con l'importatore dei Dati.

Per quanto tempo tratteremo i Dati?

I Suoi Dati saranno trattati per la durata del rapporto contrattuale in essere e successivamente conservati, per ragioni amministrativo-contabili, nonché per l'adempimento degli obblighi normativi di volta in volta applicabili, in genere per dieci (10) anni dall'ultima registrazione; resta ferma la possibilità di un'ulteriore conservazione, qualora necessaria all'esercizio o la tutela di diritti, nel caso di controversie o contestazioni.

I Suoi diritti

La normativa sulla privacy (articoli da 15 a 22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai Dati che La riguardano, di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione, se trattati illecitamente, e la portabilità dei dati che Lei ci ha

fornito, qualora trattati in modo automatizzato sulla base di un Suo consenso o per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (articolo 20).

La normativa sulla privacy Le attribuisce, altresì, il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei Dati, se ne ricorrono i presupposti, e di opporsi al trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare.

Le ricordiamo che può sempre revocare il consenso eventualmente prestato; la revoca non pregiudica la liceità del trattamento svolto sino a quel momento.

Inoltre, può sempre opporsi all'invio di comunicazioni commerciali, qualora non basate sul Suo previo consenso (Soft Spam).

Il Responsabile per la protezione dei dati è a Sua disposizione, per chiarimenti sul trattamento dei Suoi dati e per l'esercizio dei Suoi diritti: può contattarlo all'indirizzo di posta elettronica privacy@unipol.it.

Collegandosi al sito www.unipol.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo agente/intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi.

Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

USA_Info_Cont_01 – ed. 12.12.2025

